

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA	- Presidente -	Inesistenza o mancanza della procura - Sanatoria ex art. 182 c.p.c. - Esclusione.
Dott. ROBERTO SIMONE	- Consigliere -	
Dott.ssa ANNA MOSCARINI	- Consigliere -	
Dott. PAOLO SPAZIANI	- Consigliere -	
Dott. GIOVANNI FANTICINI	- Consigliere Rel. -	

Ad. 11/3/2025 CC

R.G.N. 14182/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14182/2022 R.G. proposto

da

SOCIETÀ rappresentata e difesa
dall'avv. Bruno Nigro, con domicilio digitale
brunonigro@ordineavvocatiroma.org

- ricorrente -

contro

CARLA e ANTONIO nella sua qualità di procuratore
generale di RITA rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo
con domicilio digitale

- controricorrenti -

e contro

GABRIELLA rappresentata e difesa dall'avv. Natale, con
domicilio digitale

- controricorrente -

e nei confronti di

CECILIA e LUCIA

- intime -



avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. _____ 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11/3/2025 dal
Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;
letta le memorie della ricorrente e di Gabriella _____

RILEVATO CHE

- su istanza della Società _____ il Tribunale di Viterbo emetteva decreto ingiuntivo per l'importo di Euro 135.112, asseritamente dovuto per miglioramenti fondiari in relazione a un precedente contratto di affitto agrario stipulato tra la società e _____ ;
- proponevano distinte opposizioni, poi riunite, le intimato Carla _____ , _____ , aventi causa di _____
- la società opposta, oltre a richiedere la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto delle avversarie istanze, deduceva, con querela di falso, la falsità della sottoscrizione di Carla _____ apposta alla procura *ad litem*;
- all'udienza del 12/5/2017 il Tribunale assegnava termine per «il deposito della procura alla lite» alla difesa di Carla _____ , la quale, in data 18/9/2017, depositava una nuova e diversa procura, recante la data del 12/5/2017;
- il Tribunale di Viterbo, con la sentenza n. _____ , revocava il decreto ingiuntivo e riteneva sanato l'originario difetto di procura, poiché l'art. 182 c.p.c. «non permette di espungere dalle ipotesi ivi previste l'eventuale falsità della procura»;
- la Società _____ proponeva appello e deduceva l'inesistenza della procura *ad litem* di Carla _____ i, con conseguente definitività, nei confronti di quest'ultima, del decreto ingiuntivo opposto, stante la mancanza di una valida opposizione;
- con la sentenza n. _____ del 5/4/2022 la Corte d'appello di Roma - Sezione agraria respingeva l'impugnazione e confermava la pronuncia di primo grado;



- per quanto qui ancora rileva, il giudice di secondo grado così spiegava la propria decisione: «Il tribunale, nell'applicare l'art. 182 cpc, nella nuova formulazione, ha ritenuto sanabile ogni vizio della procura alle liti, senza potersi espungere l'ipotesi della falsità e con la sola eccezione del caso in cui il rilascio della procura ovvero il suo deposito è previsto a pena di inammissibilità e/o improcedibilità, quale la procura speciale nel ricorso in cassazione. La decisione è in linea con l'orientamento più recente della Suprema Corte (cfr. sent. n. 23958/2020; 10885/2018), che questo collegio condivide, secondo cui l'art. 182 cpc prevede la sanatoria dei vizi della procura, attraverso l'assegnazione di un termine per regolarizzarla, come è avvenuto nella fattispecie, anche quando la procura sia del tutto mancante, consentendosene il suo successivo conferimento. In ogni caso, all'udienza del 12.05.2017, Carla [redacted] ha confermato l'autenticità della firma, apposta in calce alla procura allegata all'atto di opposizione, anche se non ha espresso alcuna volontà in merito al suo utilizzo. Di conseguenza, non era tenuta ad attivarsi immediatamente per la regolarizzazione: il giudice ha dato rilievo all'assenza di una dichiarazione espressa di volersi avvalere della procura e, a fronte della proposizione della querela di falso, ha concesso il termine perentorio previsto dal citato art. 182 cpc. In altri termini, non è stata accertata alcuna falsità e la procura in rinnovazione produce effetti *ex tunc*.»;
- avverso tale decisione la Società [redacted] proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
- Carla [redacted], quest'ultimo nella sua qualità di procuratore generale di [redacted] resistevano con controricorso;
- con separato controricorso resisteva anche Gabriella [redacted] che domandava il rigetto del ricorso;
- non svolgevano difese nel giudizio di legittimità le intimato [redacted];
- la ricorrente e Gabriella [redacted] hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.;



CONSIDERATO CHE

- col primo e col secondo motivo, entrambi formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduceva, rispettivamente, «Violazione dell'art. 182 c.p.c. ... Inesistenza e insanabilità della procura alla lite (già oggetto di istanza di querela di falso) della quale la parte ha dichiarato di non volersi avvalere» e «Violazione degli artt. 125 c.p.c., 221 c.p.c. e 182 c.p.c. ... La procura alla lite in sanatoria può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 cod. proc. civ.»;
- i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono fondati;
- i giudici di merito hanno ritenuto che l'originaria procura – già oggetto di querela di falso dell'odierna ricorrente, la quale ne sosteneva la falsità – fosse sostanzialmente irrilevante, perché Carla non aveva fatto espressa dichiarazione di volersene avvalere dopo la proposizione della querela (perciò, non si era proceduto all'accertamento della sua pretesa falsità) e, anzi, entro il termine fissato dal giudice, aveva sostituito la contestata procura con un'altra «in rinnovazione», rilasciata nel corso dell'opposizione, con effetti sananti *ex tunc* e, cioè, dall'inizio del giudizio;
- nel percorso logico-giuridico della Corte territoriale si riscontrano plurimi errori;
- innanzitutto, nella sentenza impugnata si dà atto che Carla «non ha espresso alcuna volontà in merito al suo [della procura originaria] utilizzo» e pure si parla di «assenza di dichiarazione espressa di volersi avvalere della procura»;
- in proposito si osserva che «la mancata risposta della parte che ha prodotto la scrittura all'interpello rivoltole dal giudice, ai sensi dell'art. 222 cod. proc. civ., ha valore di risposta negativa in ordine al se la medesima parte intenda avvalersi in giudizio del detto documento, dal momento che viene omessa quella integrazione che, nell'incidente, il legislatore ritiene necessaria» (Cass. Sez. 1, 18/01/2006, n. 883, Rv. 588642-01; con



riferimento al mandato a margine del ricorso per cassazione, Cass. Sez. 2, 06/11/2006, n. 23700, Rv. 633195-01);

- con una prima conclusione si deve constatare che l'assenza della dichiarazione di volersi avvalere della procura contestata con la querela di falso priva di efficacia e rende giuridicamente inutilizzabile il documento, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, secondo la quale la

«di conseguenza, non era tenuta ad attivarsi immediatamente per la regolarizzazione: il giudice ha dato rilievo all'assenza di una dichiarazione espressa di volersi avvalere della procura ...»;

- il giudice d'appello, poi, ha affermato che «non è stata accertata alcuna falsità», così implicitamente attribuendo una permanente validità ed efficacia all'originaria procura; si rileva che la Corte territoriale «muove da un presupposto giuridico erroneo, e cioè che il documento di cui l'interessato, a seguito della proposizione di querela, abbia dichiarato di non volersi avvalere, mantenga un crisma dell'autenticità, come se la querela non fosse stata neppure proposta» (così, Cass. Sez. 1, 16/09/2021, n. 25066, in motivazione);

- al contrario, parafrasando le statuizioni di Cass. Sez. 2, 06/11/2014, n. 23700, Rv. 633195-01, si deve concludere che, qualora sia proposta querela di falso incidentale avverso la sottoscrizione apposta in calce alla procura rilasciata per l'introduzione del giudizio, la mancanza di un'inequivoca manifestazione della volontà di avvalersi del mandato conferito implica che il documento non sia utilizzabile, come previsto dall'art. 222 c.p.c.; ne consegue che la procura originaria non poteva essere considerata utilizzabile e, dunque, che il mandato alle liti andava considerato come mai rilasciato;

- inoltre, il *dictum* della Corte territoriale *in parte qua* era anche precluso dall'affermazione della sentenza di primo grado a cui il ricorso fa riferimento e, cioè, che Carla «non aveva inteso valersi del documento»: tale statuizione, evidentemente volta a sancire l'inutilizzabilità della procura, non poteva essere rimessa in discussione in appello, attesa la formazione del giudicato interno;



processuale nei precedenti gradi di giudizio, sicché non può reputarsi inammissibile il suo controricorso; la circostanza che la predetta controricorrente – benché sostanzialmente estranea all'impugnazione della Società (rivolta esclusivamente a Carla), atteso che sulla revoca del decreto monitorio si era formato il giudicato nei suoi confronti – abbia domandato il rigetto del ricorso potrà essere esaminata in sede di rinvio, proprio nell'ambito della liquidazione delle spese della causa (unica questione che ancora riguarda la posizione di Gabriella), la quale dovrà essere compiuta in relazione al complessivo esito della lite;

p. q. m.

la Corte
accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale;
dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 11 marzo 2025.

Il Presidente

Raffaele Gaetano Antonio Frasca

